

**CONVENZIONE DI ESERCIZIO DELLA CO-PROGETTAZIONE
PER L'AVVIO DI PROGETTI DI CUI AL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON
DISABILITA'"
LEGGE 21 MAGGIO 2021 N. 69 (D.G.R n. XI/7504/2022)
DI REGIONE LOMBARDIA**

**AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)
DELLA LEGGE 241/1990, E DELLA LEGGE 328/2000
PERIODO 2023 - 2025**

TRA

Primo Mauri, nato a ... il ..., Codice Fiscale ..., nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di SER.CO.P – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona, domiciliato per la carica, a Rho, in Via dei Cornaggia, n. 33 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta, che in seguito sarà anche denominata più semplicemente "Ente procedente" o "Ente", Cod. fiscale/P.IVA: 05728560961 – da una parte –

E

Il Sig....., nato a il Codice Fiscale, nella sua qualità di Presidente della Ditta con sede in via....., CF/P.IVA, che in seguito sarà anche denominata più semplicemente "Cooperativa partner" o "partner", che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della medesima e delle Cooperative esecutrici come meglio specificato nella tabella successiva (Tabella 1) in cui sono indicate le specifiche Linee di intervento– dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione del CDA n. 21 del 15/02/2023 è stato approvato un avviso relativo all'indizione di una istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) della Legge 241/1990 e della Legge 328/2000, di una proposta progettuale da presentare a Regione Lombardia nell'ambito della manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022), destinato agli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico, nell'intento di promuoverne il benessere e la qualità della vita.

Tale avviso prevede che l'istruttoria si articoli nelle seguenti fasi:

A) selezione, tra i soggetti che hanno presentato i "progetti preliminari" in risposta al presente avviso, dei partner da invitare al Tavolo di coprogettazione al fine della definizione del progetto da candidare alla manifestazione di interesse (progetto c.d. "definitivo");

B) Tavolo di coprogettazione per l'individuazione del progetto definitivo da candidare alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia;

C) stipula dell'Accordo di Partenariato tra SER.CO.P. ed i partner selezionati;

D) stipula della Convenzione tra SER.CO.P. e i soggetti selezionati;

E) in caso di finanziamento del progetto presentato di cui alla Fase B), avvio del Tavolo di coprogettazione permanente per l'attuazione delle attività progettuali.

La Fase A), in particolare, consiste nella valutazione, da parte di una apposita Commissione, di un progetto tecnico "preliminare" e un relativo piano economico, ad esito della quale si individua quale partner il soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto.

- Con Deliberazione del CDA n. 31 dell'08/03/2023, a esito della suddetta Fase A) i partner selezionati con i quali addivenire alla redazione del progetto definitivo, attraverso coprogettazione tra i responsabili di SER.CO.P. e i responsabili tecnici dei soggetti stessi, sono risultati:

- Consorzio Cooperho Altomilanese, Lainate (MI), P.IVA 04349070963

- Cooperativa Sociale Cura e Riabilitazione, Milano, P.IVA 10920740155

- Società Cooperativa Sociale Metafora Onlus, Rho (MI), P.IVA 06385500969

- Polisportiva oratorio San Carlo ASD – APS, Rho (MI), P.IVA 07924560969

Suddivisi per Linea di Intervento come nella tabella che segue:

Tabella 1- Partecipanti e Linee di Intervento

LINEA DI INTERVENTO	DITTA	FORMA DI PARTECIPAZIONE	ESECUTRICI/MANDANTI
Linea B - Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher	Consorzio Cooperho Altomilane se	Consorzio	- Serena Soc. Coop. Sociale P.IVA: 03309870966 - Stripes Cooperativa Sociale Onlus P.IVA: 09635360150 - Comin Coop.Soc. di Solidarietà P.IVA: 02340750153 - GP2 Soc.Coop. Soc. Onlus P.IVA: 11746450151
	Cura e Riabilitazione	Singola	
Linea C - Progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI	Consorzio Cooperho Altomilane se	Consorzio	- Serena Soc. Coop. Sociale P.IVA: 03309870966 - Stripes Cooperativa Sociale Onlus P.IVA: 09635360150 - Comin Coop.Soc. di Solidarietà P.IVA: 02340750153 - GP2 Soc. Coop.Soc. Onlus P.IVA: 11746450151
	Cura e Riabilitazione	Singola	
Linea E - Progetti che si rivolgono al Terzo Settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione	Consorzio Cooperho Altomilane se	Consorzio	- Serena Soc. Coop. Sociale P.IVA: 03309870966 - GP2 Soc Coop.Soc. Onlus P.IVA: 11746450151
	Polisportiva San Carlo	Singola	
	Soc. Coop. Metafora Onlus	Singola	

- Con la succitata Deliberazione del CDA n. 31 dell'08/03/2023 si dava mandato al Responsabile del Procedimento per l'avvio della Fase B) di cui all'avviso, attraverso la convocazione del Tavolo di coprogettazione tra i responsabili di SER.CO.P e i responsabili tecnici del soggetto selezionato, al fine di definire congiuntamente il progetto finale da candidare alla manifestazione di interesse regionale.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 11 dell'avviso di istruttoria pubblica, in data 13/03/2023 si sono svolti i lavori del Tavolo di co-progettazione.

In conformità all'Avviso, si è svolta la Fase B) della co-progettazione, consistita nella discussione critica dei progetti presentati per ciascuna Linea e nella definizione del progetto finale da candidare alla manifestazione di interesse regionale, e scaturita nella definizione di un Accordo di partenariato tra i soggetti selezionati e SER.CO.P in qualità di capofila, nei quali le parti si impegnano alla realizzazione delle attività progettuali, secondo le proprie responsabilità e le indicazioni dell'ente capofila (Fase C).

- Con Deliberazione n. 41 del 22/03/2023, il CDA di SER.CO.P approvava il progetto definitivo, parte integrante e sostanziale dell'accordo di partenariato, di esercizio della coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), della Legge 241/1990 e della Legge 328/2000, da presentare a Regione Lombardia nell'ambito della manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21

maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022).

Ad esito della Fase C) della coprogettazione, il 22 marzo 2023, termine ultimo stabilito dalla manifestazione di interesse per la presentazione delle domande, l'Ente capofila SER.CO.P caricava sul portale di Regione Lombardia il progetto definitivo ed i relativi allegati (Protocollo SER.CO.P n. 3143 del 22/03/2023), in conformità a quanto richiesto dal Bando regionale;

Con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia – Serie Ordinaria n. 21 del giorno 26/05/2023 – il Dirigente della U.O. Disabilità, Volontariato, Inclusione e Innovazione sociale, dava atto degli esiti del Nucleo di Valutazione di cui al d.d. 5414/2023, approvando il finanziamento regionale del progetto definitivo dal titolo “AUT-OUT” o “OUTSIDE-AUT” presentato dall'Ente capofila SER.CO.P e dai partner, a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022).

- Come previsto dagli artt. 7 e 11 dell'avviso, il percorso di coprogettazione necessita di un'intesa finale tra i partner formalizzata in una Convenzione, che, recependo gli elementi contenuti nell'avviso, nella proposta progettuale selezionata e nell'accordo di partenariato, regoli i rapporti e le modalità di collaborazione tra l'ente ed i partner avviando i lavori del Tavolo di coprogettazione permanente per la piena realizzazione degli obiettivi condivisi.

VISTI

- la manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (dgr n. xi/7504/2022) allegata al Decreto Direttoriale n. 1277 del 02/02/2023 Regione Lombardia;
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (artt. 1, comma 1, comma 5 e art. 6, comma 2, lettera a);
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328);
- gli artt. 11 comma 1 e 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016;
- la Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20;
- la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità”;
- la D.d.g. n. 12884/2011 che approva il documento “Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”;
- l'art. 55 del D.lgs. 117 del 03.07.2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore);
- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile
- la DGR n. XI/7504/2022 “Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 - approvazione del programma operativo regionale”
 - Richiamate:
 - la Deliberazione del CDA n. 21 del 15/02/2023 con la quale è stato approvato un avviso relativo all'indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), della Legge 241/1990 e della Legge 328/2000, di una proposta progettuale da presentare a Regione Lombardia nell'ambito della manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (dgr n. XI/7504/2022);
 - la Deliberazione del CDA n. 31 del 08/03/2023, con la quale, a esito della Fase A), venivano selezionati, tra i soggetti che hanno presentato i “progetti preliminari” in risposta al presente avviso, dei partner da invitare al Tavolo di coprogettazione al fine della definizione del progetto da candidare alla manifestazione di interesse (progetto c.d. “definitivo”);
 - Dato atto che a seguito dei lavori del Tavolo di coprogettazione si è pervenuti alla definizione del progetto “definitivo” da candidare alla manifestazione di interesse regionale;
 - la Deliberazione n. 41 del 22/03/2023, con cui, ad esito della Fase C), il CDA di SER.CO.P approvava l'accordo di partenariato tra i soggetti selezionati e SER.CO.P., quest'ultimo in qualità di capofila;
 - Dato atto che con la medesima Deliberazione il CDA di SER.CO.P approvava il progetto “definitivo” parte integrante e sostanziale dell'accordo di partenariato, di esercizio della coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), della Legge 241/1990 e della Legge 328/2000, di una proposta progettuale da presentare a

- Regione Lombardia nell'ambito della manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022);
- Dato atto che il progetto definitivo ed i relativi allegati sono stati caricati sul portale di Regione Lombardia entro i termini prestabiliti dal Bando regionale (Prot. SER.CO.P n. 3143 del 22/03/2023);
 - Vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia – Serie Ordinaria n. 21 del giorno 26/05/2023 – il Dirigente della U.O. Disabilità, Volontariato, Inclusione e Innovazione sociale, dava atto degli esiti del Nucleo di Valutazione di cui al d.d. 5414/2023, approvando il finanziamento regionale del progetto definitivo dal titolo "AUT-OUT" o "OUTSIDE-AUT" presentato dall'Ente capofila SER.CO.P e dai partner, a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022);
 - Preso atto che, a fronte di un costo complessivo previsto del progetto definitivo presentato pari ad € 480.743,00, il contributo concesso da Regione Lombardia è pari ad € 382.885,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i partner relativamente:

- alle modalità di sviluppo della co-progettazione e gestione in partnership dei servizi oggetto della presente Convenzione;
- agli aspetti amministrativi connessi ai servizi gestiti;
- ai rapporti finanziari tra le parti.

Articolo 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino ad Aprile 2025.

Al termine del primo biennio di attività, previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione, la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio.

Articolo 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni dovranno essere eseguite alle condizioni riportate nell'avviso di indizione dell'istruttoria di coprogettazione e secondo le specifiche contenute nella proposta progettuale selezionata, nel progetto di massima e nell'accordo di partenariato, che tutti formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.

Articolo 5 – Risorse economiche

Il budget complessivo stimato per la coprogettazione nel periodo Maggio 2023 - Aprile 2025, per l'organizzazione e la gestione dei servizi co-progettati, ammonta ad € 480.743,00 (di cui € 382.885,00 da finanziamento regionale) ripartito come nelle seguenti tabelle, suddivise per Linea di Intervento, che evidenziano le quote messe a disposizione da SER.CO.P e dal partner:

	Annualità 1	Annualità 2	Totale
--	-------------	-------------	--------

	da Regione	da SER.CO.P.	da partner	da Regione	da SER.CO.P.	da partner	da Regione	da SER.CO.P.	da partner
	€191.568	€20.409	€29.117	€191.318	€20.409	€27.862	€382.885	€ 40.818	€57.039
Totale	€ 241.154,00			€ 239.589,00			€ 480.743,00		

Di seguito si riportano in dettaglio le quote messe a disposizione da SER.CO.P e dai partner selezionati per ogni Linea di Intervento:

Linea di Intervento B) - Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher

LINEA B)	Annualità 1		Annualità 2		Totale	
	da Regione	Quota Cofinan.	da Regione	Quota Cofinan.	da Regione	Quota Cofinan.
SER.CO.P. - Capofila	€ 0,00	€ 2.448	€ 0,00	€ 2.448	€ 0,00	€ 4.896
Cooperho	€ 47.715	€ 5.803	€ 47.715	€ 5.803	€ 95.430	€ 11.606
Cura e Riabilitazione	€ 18.827	€ 3352	€ 18.027	€ 3.152	€ 36.854	€ 6.504
Metafora Onlus	€ 0,00	€ 250	€ 0,00	€ 250	€ 0,00	€ 500
Polisportiva San Carlo	€ 0,00	€ 250	€ 0,00	€ 250	€ 0,00	€ 500
Totale	€ 66.542	€ 12.103	€ 65.742	€ 11.903	€ 132.284	€ 24.006

Linea di Intervento C) - Progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI

LINEA C)	Annualità 1		Annualità 2		Totale	
	da Regione	Quota Cofinan.	da Regione	Quota Cofinan.	da Regione	Quota Cofinan.
SER.CO.P. - Capofila	€ 0,00	€ 1.574	€ 0,00	€ 1.574	€ 0,00	€ 3.148
Cooperho	€ 23.882	€ 3.652	€ 23.882	€ 3.652	€ 47.764,00	€ 7.304
Cura e Riabilitazione	€ 26.633	€ 4.363	€ 27.533	€ 3.848	€ 54.166,00	€ 8.211
Metafora Onlus	€ 0,00	€ 250	€ 0,00	€ 250	€ 0,00	€ 500
Polisportiva San Carlo	€ 0,00	€ 250	€ 0,00	€ 250	€ 0,00	€ 500
Totale	€50.515	€10.089	€51.415	€9.574	€101.930,00	€ 19.663

Linea di Intervento E) - Progetti che si rivolgono al Terzo Settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione

LINEA E)	Annualità 1		Annualità 2		Totale	
	da Regione	Quota Cofinan.	da Regione	Quota Cofinan.	da Regione	Quota Cofinan.
SER.CO.P. - Capofila	€ 0,00	€ 16.387	€ 0,00	€ 16.387	€ 0,00	€ 32.774
Cooperho	€ 0,00	€ 527	€ 0,00	€ 527	€ 0,00	€ 1.054
Cura e Riabilitazione	€ 0,00	€ 479	€ 0,00	€ 479	€ 0,00	€ 958
Metafora Onlus	€ 37.180	€ 4.600	€ 37.530	€ 4.600	€ 74.710,00	€ 9.200
Polisportiva San Carlo	€ 37.330	€ 5.400	€ 36.630	€ 4.800	€ 73.960,00	€ 10.200
Totale	€ 74.510	€27.393	€74.160	€26.793	€148.670,00	€54.186

Le risorse messe a disposizione da SER.CO.P saranno finanziate nell'ambito del "Fondo per l'Inclusione di persone con Disabilità" - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022), destinato agli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico sul territorio regionale.

Articolo 6 – Rimborsi e pagamenti

Stante la funzione compensativa e non corrispettiva delle risorse messe a disposizione dall'ente, il trasferimento avverrà

a titolo di copertura e rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai partner di progetto. (rif. Cap. 3 pg. 12 delle Linee guida sul rapporto tra PPAA ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/17-DM 72/21).

Le risorse economiche messe a disposizione da SER.CO.P, di cui all'art. 5, assumono natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Gli importi previsti nel budget all'art. 5 della presente Convenzione si configurano come importi massimi riconoscibili a fronte del progetto realizzato, salvo diversa autorizzazione dell'Ente Procedente. Saranno riconosciuti i costi sulla base delle voci di spesa esposte nel piano finanziario. Verranno pertanto rimborsati i costi sostenuti e documentati per le risorse umane e altre spese necessarie alla realizzazione del progetto, inclusi i costi di gestione.

Il partner potrà procedere con l'emissione di una nota di anticipo di rimborso che, dopo le dovute verifiche di coerenza con progetto e piano finanziario, SER.CO.P liquiderà entro 15 giorni al massimo.

Seguiranno trimestralmente conguagli periodici sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

A consuntivo l'importo di tali risorse potrà subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in Convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello del soggetto coprogettante, risultante dal piano economico-finanziario definito in sede di progetto definitivo, che deve restare invariata.

Per le modalità di rendicontazione si rimanda alle istruzioni di Rendicontazione definite dal Responsabile del Procedimento e comunicate in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Ente procedente Sercop declina ogni responsabilità per sospensione o ritardo del pagamento dei contributi dovuti al verificarsi di una delle cause di irregolarità riscontrate in sede di verifica della nota di debito nonché di ogni altra verifica e controllo previsti dalla normativa vigente, sino ad avvenuta regolarizzazione.

Articolo 7 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Il partner assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 8 - Personale

Per la gestione delle attività coprogettate il partner si dovrà avvalere di proprio personale, adeguatamente formato, nel numero e con i titoli di cui all'Avviso di istruttoria pubblica.

Tutto il personale dipendente e i collaboratori a qualsiasi titolo devono:

- possedere capacità fisiche e professionali ed idoneità sanitaria per il miglior espletamento dei servizi nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente;
- mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità;
- rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice etico e di comportamento" adottato da SER.CO.P con Deliberazione del CdA n. 7 del 30 gennaio 2017, i quali si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante

Continuità degli operatori

Prima dell'avvio del servizio il partner deve fornire a SER.CO.P un elenco nominativo degli operatori che intende impiegare, con indicazione, per ciascuno di essi, di:

- titolo di studio;
- requisiti professionali;

- mansioni;
- natura del rapporto di lavoro.

Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere effettuate garantendo il mantenimento dei requisiti indicati: è facoltà di SER.CO.P richiedere la sostituzione di soggetti la cui inidoneità alla prestazione del servizio sia oggettivamente e adeguatamente motivata. Le eventuali sostituzioni o le nuove assunzioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto all'inizio del servizio del nuovo operatore.

Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione sarà assicurata a partire almeno dal secondo giorno.

L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante mediante la trasmissione degli strumenti operativi.

Sicurezza

La Cooperativa partner si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nei servizi oggetto della presente Convenzione a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così SER.CO.P da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza delle prestazioni effettuate.

La Cooperativa partner dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio delle attività in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere a SER.CO.P, entro 30 giorni dall'avvio del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Cooperativa partner dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale necessari per il corretto svolgimento delle prestazioni a norma di Legge ed in particolare, in ottemperanza a quanto indicato nel d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il partner dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale necessari per il corretto svolgimento delle prestazioni a norma di Legge ed in particolare, in ottemperanza a quanto indicato nel d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il partner è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro delle cooperative sociali e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente. Sono a suo carico tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio.

La cooperativa partner si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Articolo 10 – Monitoraggio e verifica del servizio

È facoltà dell'ente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi alle prescrizioni di cui all'avviso.

Il partner, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria, garantendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Articolo 11 – Valutazione di impatto sociale

La disciplina delle modalità di valutazione dell'impatto sociale sarà definita dalla Cabina di Regia.

Articolo 12 – Riapertura della coprogettazione - Revisione della Convenzione

L'ente procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere al partner:

- la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione di tutte o parte delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie, con conseguente rimodulazione del piano economico-finanziario della co-progettazione;

Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il partner espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica alla Convenzione potrà essere introdotta dal partner se non sia stata concordata con l'ente procedente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente

Articolo 13 – Penali

Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio, SER.CO.P si riserva di applicare delle penali, il cui valore sarà di volta in volta definito in contraddittorio con il partner, con particolare riferimento alle seguenti casistiche:

- Mancata realizzazione della proposta progettuale e del cronoprogramma approvato e finanziato da Regione Lombardia, salvo diversi accordi con l'Ente procedente SER.CO.P;
- Mancato rispetto delle regole e delle indicazioni di regione Lombardia per la realizzazione della proposta progettuale, sia in termini qualitativi, quantitativi e rendicontativi anche successive alla stipula della presente Convenzione;
- Mancata sostituzione del personale assente;
- Mancato avviso dell'utente/famiglia della sostituzione del personale prima dell'orario di inizio dell'intervento;
- Ingiustificata sospensione/interruzione di uno o più servizi per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;

Le irregolarità ed inadempienze accertate saranno previamente contestate al partner a mezzo PEC.

Al partner verrà concesso un termine non inferiore a 3 giorni dal ricevimento della contestazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

L'ente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta al partner; qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini indicati, potranno essere applicate le penali.

In caso di applicazione della penale, l'ente provvederà ad incamerare l'importo della penale dal primo rimborso utile in liquidazione o, in caso di insufficienza, attraverso incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 14 - Obblighi di riservatezza

Il partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

Il partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

Con l'eccezione delle informazioni destinate all'ente, il partner non comunicherà senza preventiva autorizzazione alcun dato personale relativo agli utenti in carico, fatte salve le casistiche previste dalla normativa.

Il partner risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.

Articolo 15 - Coperture assicurative

Il partner assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni all'ente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile allo stesso al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine il partner dovrà stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 - contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

In caso di verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sul partner.

Articolo 16 - Divieto di cessione della Convenzione - cessione del credito

È fatto assoluto divieto al partner di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la Convenzione in oggetto.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del C.C. è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente.

Articolo 17 - Risoluzione per inadempimento

Costituisce grave errore contrattuale, quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancata osservanza degli obblighi previdenziali;
- cessione della Convenzione, salvo i casi consentiti dalla Legge.

In caso di risoluzione del contratto, al partner a spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello scioglimento della Convenzione, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Al partner inadempiente saranno addebitate le spese sostenute dall'ente in conseguenza dell'inadempienza.

Esse verranno prelevate dal deposito cauzionale.

L'esecuzione in danno non esimerà il partner dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di Legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Articolo 18 - Oneri e spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della Convenzione sono a carico del soggetto partner, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per Legge.

Articolo 19 - Controversie

Le parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione della

presente Convenzione, saranno risolte di comune accordo. In caso di mancanza di accordo, ogni controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria. È esclusa qualsiasi clausola arbitrale.